

NEL SETTORE DELLA PREVIDENZA NON C'E' PACE

PUBBLICATA LA LEGGE CHE CONSENTE IL PENSIONAMENTO DEI MEDICI A 70 ANNI

Il provvedimento più volte contrastato dall'AAROIEMAC

È stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09 Novembre 2010 la Legge 4 novembre 2010, n. 183 «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» (collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013) che contiene nuove e numerose norme di riforma della Pubblica Amministrazione.

Tra esse, molte delle quali varrà la pena studiare attentamente in modo da bloccare sul nascere eventuali probabili applicazioni a danno dei medici ospedalieri, una nuova disposizione "dedicata" ai medici del Servizio Sanitario Nazionale interviene a modificare, ancora una volta, l'età pensionabile e i limiti di durata del rapporto di lavoro stabilendo, **per il trattenimento in servizio su istanza dell'interessato, il valore massimo dei 40 anni riferito al servizio effettivo (e quindi a prescindere dai periodi eventualmente riscattati), purché comunque non venga superata l'età anagrafica massima di 70 anni.**

Per i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale l'art. 15 nonies del decreto legislativo 502/1992 con le modifiche apportate dalla riforma del 1999 (riforma Bindi) fissava l'età di collocamento a riposo al 65° anno e prevedeva che su richiesta dell'interessato, in quanto dipendente pubblico, potesse essere consentita la permanenza in servizio per altri due anni.

L'opzione per il prolungamento del servizio fino a 67 anni era sancita per tutti i dipendenti pubblici dall'art 16 del decreto legislativo 503/1992, il cui testo originario la prevedeva come una facoltà del dipendente di cui le Amministrazioni di appartenenza dovevano semplicemente prendere atto.

Nel 2008, però, con la Legge 133 (art. 72, comma 7), questa opzione da parte del dipendente pubblico è stata subordinata ad una superiore facoltà dell'Amministrazione di accoglierla o meno, secondo una valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Azienda, la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati ambiti e l'efficiente andamento dei servizi etc.

Nella vigenza della suddetta disciplina dell'età pensionabile, sempre nel 2008, la stessa Legge 133 (art 72 comma 11), aveva previsto che il rapporto di lavoro con i medici dipendenti pubblici (compresi i primari) potesse essere risolto dalle Aziende Sanitarie al compimento dei 40 anni di contribuzione, con un preavviso di sei mesi. Anche quest'altra

Sede Legale

Via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma
tel. 06 47825272 - fax 06 23328733
e-mail: segreteria@aarioiemac.it

Sede Amministrativa

Via E. Suarez, 12 - 80129 Napoli
tel. 081 5585160 - fax 081 3606204
e-mail: aarioiemac@aarioiemac.it

Website: www.aarioiemac.it
Partita Iva: 07156580636
Codice Fiscale 80062360633

possibilità di risoluzione del rapporto era stata prevista non come obbligo ma come facoltà di cui le Amministrazioni potevano o meno avvalersi in base a criteri generali rispondenti alle proprie esigenze funzionali (riorganizzazione e razionalizzazione di strutture, rideterminazione dei fabbisogni di personale, situazioni di esubero etc.).

Nel corso del 2009, ferma restando la disciplina dell'età pensionabile prima descritta, in base ad un emendamento inserito nella Legge 15 del 4 marzo (art. 6, comma 3), a beneficio dei dipendenti, il limite di 40 anni di anzianità contributiva introdotto dalla Legge 133 veniva trasformato in 40 anni di anzianità massima di servizio effettivo; ma alcuni mesi dopo, la Legge 102 del 03 agosto 2009 (art. 17 comma 35 novies) ripristinava per i dipendenti pubblici, almeno per il triennio 2009-2011, il limite di 40 anni di anzianità contributiva (e non di servizio) escludendo però dalla applicabilità della norma i dirigenti medici di struttura complessa, equiparati (ma solo a questo fine) ai professori universitari e ai magistrati.

Il collegato lavoro 2010

La Legge 183/2010 modifica non più la normativa sull'anzianità ai fini della rottamazione riguardante in generale i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (che quindi resta stabilita dall'art. 17 comma 35 novies della Legge 102 del 03 agosto 2009 come ANZIANITA' CONTRIBUTIVA, in cui rientra quindi la contribuzione riscattata relativa agli anni di studio, e dall'art. 72 comma 11 della Legge 133 come FACOLTATIVA E DISCREZIONALE in capo alle PP. AA.), ma la normativa concernente specificatamente ed esclusivamente i dirigenti medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale di I e II livello, contenuta nell'art 15-nonies del decreto legislativo 502/1992.

Il 24 Novembre 2010, quando la legge entrerà in vigore, tutti i Dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale (e del ruolo sanitario), avanzando apposita istanza alle Aziende di appartenenza, potranno prolungare la permanenza in servizio fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo e quindi anche oltre l'età dei 65 anni, fino all'età massima di 70 anni. L'applicabilità delle nuove disposizioni è destinata a tutti i Dirigenti in servizio alla data del 31 gennaio 2010.

Riassumendo

- **La Rottamazione (risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a facoltà e discrezione dell'Azienda) può investire attualmente i dirigenti medici (esclusi i professori universitari e i dirigenti medici ospedalieri responsabili di struttura complessa), per il triennio 2009, 2010, 2011, in forza dell'art. 17 comma 35 novies Legge 102 del 3 agosto 2009, al maturare del quarantesimo anno contributivo, compresi gli eventuali riscatti.**

- **Il trattenimento in servizio su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età anagrafica, stabilito dalla Legge 183/2010, entrerà in vigore dal 24 Novembre 2010 per tutti i dirigenti interessati (compresi i professori universitari e i dirigenti medici ospedalieri responsabili di struttura complessa).**

Il contrasto tra le disposizioni normative è dunque dovuto non solo ad un "confuso" orientamento verso le politiche occupazionali e le strategie di sviluppo e

valorizzazione delle professionalità ma anche, più banalmente, alla reciproca incompatibilità delle norme in questione.

In merito a tale dispositivo di legge, peraltro da tempo osteggiato dall'AAROI-EMAC, in sintonia con altre OOSS della Dirigenza Medica, deve essere contrastata l'eventuale interpretazione che intendesse attribuire alle Direzioni Aziendali il potere (non previsto dalla legge stessa) di decidere chi possa rimanere in servizio e chi no. La nostra Associazione vigilerà per evitare che ciò accada.

Vincenzo Carpino